

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 luglio 2013

Riparto del Fondo per la continuita' dei cantieri ed il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. (14A01273)

(GU n.45 del 24-2-2014)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive» e s.m.i.;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121 che ha approvato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, il 1° Programma delle opere strategiche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.» e s.m.i. ed in particolare l'art. 163, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 229 che istituisce, al comma 8, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013) ed in particolare l'art. 1, commi 208 e 213;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante «Disposizioni urgenti per l'economia» ove, nell'ambito del Capo III relativo a «Misure per il rilancio delle infrastrutture», all' art. 18 sono disciplinate misure «Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni» ed in particolare il comma 2 che individua gli specifici interventi da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1;

Visto il decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 recante Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f), e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia in particolare di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;

Visto il comma 2, dell'art. 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di perequazione infrastrutturale;

Vista la nota n. CAL-AD-090713-00001 del 9 luglio 2013 della Concedente CAL S.p.A. con la quale e' stato trasmesso lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta in data 29 luglio 2010 e la richiesta di un contributo aggiuntivo di 330 milioni di euro;

Vista la nota n. 292585 del 9 luglio 2013 con la quale la Regione Veneto chiede un contributo dello Stato ad integrazione del finanziamento necessario per la continuita' dei lavori;

Vista la nota n. CDG 0092046-P dell'8 luglio 2013 con la quale Anas S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n 69, il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d'interesse nazionale gestita da Anas S.p.A.;

Vista la nota n. 5107 del 9 luglio 2013 con cui la Regione Valle d'Aosta ha richiesto un contributo per l'acquisto di materiale rotabile, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi di miglioramento del collegamento ferroviario con la Regione Piemonte;

Vista la nota RFI - AD/A0011/P/2013/0000 715 del 9 luglio 2013 della societa' RFI S.p.a. con la quale e' stato trasmesso il programma degli interventi relativo al potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilita' dei corridoi europei e miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari;

Vista la comunicazione di RFI dell'11 luglio 2013 con cui il Programma degli interventi e' stato aggiornato sempre nell'ambito del tetto di spesa di 361 milioni di euro;

Vista la nota n. CDG 0091085-P del 5 luglio 2013 con cui Anas S.p.a. ha richiesto un contributo per il completamento del collegamento fra la strada statale 640 e la A19;

Considerato che l'importo complessivo quantificato dal comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013 ammonta ad euro 2.069.000.000 ed e' articolato nelle disponibilita' finanziarie secondo le seguenti annualita': 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017;

Ritenuto necessario provvedere all'individuazione degli specifici interventi di cui all'art. 18, comma 2, nonche' dei sopracitati programmi trasmessi da Anas S.p.a. e RFI S.p.a., per l'assegnazione, nell'ambito delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma 1 del citato art. 18, delle relative risorse finanziarie e alla definizione delle modalita' di utilizzo, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca;

Decreta:

Art. 1

Attribuzione dei finanziamenti

1. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013, mediante utilizzo degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 18, nonche' i beneficiari dei finanziamenti e le risorse da erogare annualmente per il periodo 2013-2016 sono individuati come di seguito:

Interventi e programmi da finanziare/soggetti beneficiari	Valore (mln di €)	2013	2014	2015	2016
Tangenziale Esterna Est di					

Milano/CAL	330	70	70	120	70
Pedemontana Veneta/Regione Veneto	370		20,5	130	219,5
Programma ponti e gallerie stradali/ANAS	300	13	156	131	
Collegamento ferroviario Piemonte-Valle d'Aosta/Regione Valle d'Aosta	27	27			
Programma interventi per miglioramenti rete ferroviaria/RFI	361	40	50	201	70
Asse di collegamento tra la SS 640 e l'autostrada A19 Agrigento Caltanissetta/ANAS	90				90
Totale decreto di riparto	1478	150	296,5	582	449,5

2. I finanziamenti vengono revocati ai sensi del comma 11, del citato art. 18 secondo le modalita' indicate all'art. 4 del presente decreto; conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, apporta con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

3. Agli interventi, il cui soggetto attuatore e' RFI, si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dal Contratto di Programma RFI-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2007-2011.

Art. 2

Modalita' di erogazione dei contributi e monitoraggio

1. Le risorse finanziarie relative agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto che rientrano nell'ambito della legge n. 443/2001, nei limiti degli stanziamenti previsti, sono erogate ai soggetti beneficiari dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali. Le erogazioni avvengono sulla base della verifica dello stato di realizzazione dei lavori e dei relativi crediti maturati dai soggetti beneficiari del finanziamento nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e a seguito del rilascio del nulla osta al pagamento.

2. Le risorse finanziarie relative agli interventi di competenza di Anas e RFI, nei limiti degli stanziamenti previsti, sono erogate ai soggetti beneficiari dalle Direzioni generali competenti, sulla base della verifica dello stato di realizzazione dei lavori e dei relativi crediti maturati dai soggetti beneficiari del finanziamento nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e a seguito del rilascio del nulla osta al pagamento.

3. Il monitoraggio delle opere finanziate e' effettuato, per le opere di cui alla legge n. 443/2001 dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi di Anas e di RFI dalle competenti Direzioni Generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Delle risultanze del monitoraggio sull'avanzamento dei lavori

operato dalla Struttura Tecnica di Missione in ordine agli interventi di cui alla legge n. 443/2001 e' data apposita evidenza in occasione della redazione dell'Allegato Infrastrutture.

5. Nelle more dell'attuazione del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 le risultanze delle verifiche effettuate dalle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente alle risultanze dei monitoraggi della Struttura tecnica di missione, sono trasmesse con cadenza trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Ai sensi dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge n. 69/2013 le risorse di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per spese di contenzioso.

Art. 3

Disposizioni in tema di sospensione del finanziamento

1. Nel corso della realizzazione delle opere di cui alla legge n. 443/2001, il soggetto beneficiario del contributo pone in essere tutte le attivita' di collaborazione necessarie per consentire al Responsabile unico del procedimento di adempiere agli obblighi individuati dalla circolare del Ministro delle infrastrutture n. 189 del 17 aprile 2008 concernente le procedure di monitoraggio delle opere inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche. La mancata comunicazione trimestrale degli avanzamenti di spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato interno lavori, comporta per il soggetto beneficiario dei fondi di cui al presente decreto, la sospensione dell'erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento fino all'avvenuto adempimento degli obblighi indicati nella predetta circolare ministeriale.

2. Per gli interventi di cui all'art. 18, comma 10, del decreto-legge n. 69/2013 di Anas, la competente Direzione generale effettua la vigilanza sullo stato di avanzamento dei lavori, anche ai fini della applicazione della sospensione dell'erogazione secondo principi analoghi a quelli previsti nella circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 189/2008, da individuarsi nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per RFI, la competente Direzione generale effettua la vigilanza sullo stato di avanzamento dei lavori, anche ai fini della applicazione della sospensione dell'erogazione, secondo principi analoghi a quelli previsti nella circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 189/2008.

Art. 4

Modalita' di revoca

1. Le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013 s'intendono raggiunte se si verificano per ciascuno dei sottoelencati interventi le condizioni a fianco di ciascuno indicate:

a. Tangenziale Est Esterna Milano: sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2013 del «closing finanziario»;

b. Pedemontana Veneta: approvazione da parte del Concedente Regione Veneto, entro il 31 dicembre 2013, dei progetti esecutivi dei lotti successivi (1A, 1B, 1C, 1D, 2B, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F e 3G) rispetto a quelli gia' approvati (2A e 2C) i cui lavori sono gia' in corso;

c. Programma ponti e gallerie stradali: pubblicazione dei bandi di gara dei progetti entro il 31 ottobre 2013 e aggiudicazione del 70% dei progetti entro il 31 dicembre 2013;

d. Collegamento ferroviario Piemonte-Valle d'Aosta: aggiudicazione entro il 31 dicembre 2013 della gara per l'acquisto del materiale rotabile;

e. Programma di interventi di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilita' dei corridoi europei e miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari: pubblicazione dei bandi di gara dei progetti entro il 31 ottobre 2013 e aggiudicazione del 70% dei lavori entro il 31 dicembre 2013;

f. Asse di collegamento tra la SS 640 e l'autostrada A19 Agrigento Caltanissetta: presentazione, entro il 31 dicembre 2013, di stati di avanzamento lavori pari al 10% della quota lavori.

2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013 il mancato conseguimento alla data del 31 dicembre 2013 delle finalita' indicate dal precedente comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato. La revoca e' disposta dalla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui alla legge n. 443/2001 e per i programmi Anas ed RFI dalle competenti Direzioni generali. Tutte le risorse revocate confluiscono nel Fondo istituito ai sensi dell'art. 32, comma 1, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2013

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 8, foglio n. 357